

Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

- dott. Giorgio Berta
- rag. Mirella Nembrini
- rag. Sergio Colombini

AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

Circolare n. 023 del 03/10/2016

Oggetto: Certificati di malattia e copertura dell'indennità di malattia.

Con la presente circolare lo Studio vuole precisare che, in caso di malattia attestata da apposito certificato medico, l'indennità economica erogata dall'INPS viene erogata a decorrere dal quarto giorno di malattia, computandolo dalla data di inizio della malattia dichiarata dal lavoratore e riportata sull'attestazione medica, qualora la visita risulti effettuata nello stesso giorno di inizio della malattia o nel giorno immediatamente successivo.

I primi tre giorni dell'evento, definiti "giorni di carenza", non vengono indennizzati dall'INPS. A seconda della diversa disciplina prevista dalla Contrattazione Collettiva è prevista per la quasi totalità dei casi che sia il datore di lavoro a retribuire tali giorni corrispondendo il normale trattamento economico contrattuale, o in alcuni casi, solo parte di esso.

La Circolare INPS n.63/1991 prevede la possibilità di richiedere la visita medica, in caso di malattia, anche il giorno successivo all'incombere dell'evento, purché tale visita sia domiciliare.

In caso contrario e cioè in caso di visita ambulatoriale, il lavoratore che vada dal medico per farsi visitare e farsi rilasciare l'attestato di malattia deve recarsi il giorno stesso in cui sorge l'evento.

Tutto ciò premesso, la decorrenza dell'indennità di malattia può essere anticipata al giorno precedente il rilascio della certificazione medica nel caso in cui dalla stessa si evince che **la malattia ha avuto inizio quel giorno** e che la certificazione **derivi da visita domiciliare**.

Quindi, l'anticipo dell'indennità di malattia **NON è retribuita** in queste ipotesi:

- Se la data riportata nel certificato medico retroagisca di oltre un giorno dalla data del rilascio;
- Se la certificazione medica derivi da visita ambulatoriale.

Pertanto in caso di eventuale giorno antecedente il certificato ambulatoriale, comunicato dal lavoratore all'azienda come giorno di malattia, **non potrà essere considerato e retribuito come tale**, ma il datore di lavoro dovrà eventualmente definire un altro giustificativo all'assenza (ferie, permesso non retribuito, ecc.).

Si resta a disposizione per qualsiasi altro chiarimento.

STUDIO BERTA NEMBRINI COLOMBINI E ASSOCIATI

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Via A. Crippa, 9 - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it